

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	733
Data della delibera	25-06-2020
Oggetto	Conferimento incarico
Contenuto	Proposizione Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2531/2019 nel Giudizio promosso nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara. Conferma incarico difensivo Avvocato Gaetano Viciconte

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	DANESI MARZIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
55.505,48	Oneri legali	3B070303	2020

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che

- a seguito di accertamenti effettuati dalle preposte Strutture Aziendali di Controllo sull’attività erogata da Istituti Privati in Regime di Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, era emerso che la Casa di Cura Santa Chiara Spa, aveva effettuato numerosi ricoveri in regime ordinario e day hospital (nella specialità di allergologia) non risultati appropriati, per i quali era stato corrisposto dall’Azienda l’importo di Euro 5.218.966,43;
- nel corso dell’anno 2001, a seguito di indagini effettuate dal Comando dei Carabinieri per la Sanità - N.A.S. di Firenze -, presso alcune strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, e da successivi controlli svolti dalle competenti Unità Operative aziendali, era emerso che erano stati liquidati e corrisposti a beneficio di alcune Case di Cura convenzionate, tra cui la Casa di Cura Santa Chiara Spa (oggi Casa di Cura Santa Chiara Spa in liquidazione), gli interi importi del DRG anche per degenze e per prestazioni rese agli utenti in regime libero-professionale negli anni dal 1997 al 1999;
- al fine di ottenere la restituzione e/o la corresponsione di quanto pagato per i ricoveri in regime di attività libero-professionale (i N.A.S. nel corso dell’indagine penale effettuata avrebbero quantificato la somma di Euro 15.065.356,49), si è svolto un complesso ed annoso contenzioso giudiziario radicato dalla ASL 10 di Firenze nei confronti della Casa di Cura;
- con Delibere del Direttore Generale n. 354 del 25.05.2006 e 217 del 22.03.2007 veniva disposto di promuovere Azione Cautelare nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara Spa a garanzia della restituzione di quanto dalla stessa percepito, oltre interessi legali e risarcimento dei danni per i ricoveri e prestazioni effettuate in regime libero professionale per gli anni dal 1997 al 2001, conferendo l’incarico difensivo all’Avvocato Gaetano Viciconte;
- successivamente alla fase cautelare, conclusasi con provvedimento di accoglimento del Ricorso per sequestro conservativo (Tribunale di Firenze, R.G. n. 10733/2007) fino alla concorrenza di € 18.000.000,00, l’Azienda Sanitaria instaurava procedimento di Sequestro presso terzi (Tribunale di Firenze, R.E. n. 467/2008) nei confronti della Casa di Cura S. Chiara Firenze (debitore) e della Società S. Chiara Firenze S.p.A. (terzo), conclusosi con provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, Dr. Paparo, che dichiarava eseguito il sequestro nei confronti del terzo debitor debitoris;
- con Delibera del Direttore Generale n. 169 del 19.02.2008 l’ASL 10 di Firenze conferiva l’incarico difensivo all’Avvocato Gaetano Viciconte al fine di introdurre Giudizio di Merito innanzi al Tribunale di Firenze (R.G. n. 5132/08), nei confronti della Casa di Cura S. Chiara (G.I. Dr. Mascagni); nell’ambito del medesimo veniva svolta l’istruttoria e veniva nominato nuovo Giudice Istruttore Dr. Delle Vergini che proseguiva la causa con il conferimento dell’incarico al già nominato C.T.U. Dr. Giovanni Greco;
- in data 19.05.2010 la Casa di Cura S. Chiara depositava istanza ex art. 669-*duodecies* c.p.c., con la quale chiedeva la nomina di un custode diverso dal *debitor debitoris*, oltre all’autorizzazione allo svincolo della somma pari ad € 1.594.695,00 da versare all’Erario, a titolo di imposta dovuta per la realizzazione di una posta attiva pari ad € 6.304.814,59, prezzo conseguito dalla cessione d’azienda in favore della società S. Chiara Firenze S.p.A., a seguito del lodo arbitrale emesso nel giudizio arbitrale *inter partes*;
- in data 8.06.2010 il Giudice della causa di merito (R.G. n. 5132/2008), a seguito delle difese espletate dall’ASL 10 di Firenze, con Ordinanza nominava custode delle suddette somme (€ 6.304.814,59) la Banca Cassa di Risparmio di Firenze, autorizzando l’istituto bancario al pagamento del debito verso l’erario, con obbligo di rendiconto, al verificarsi dell’effettiva sussistenza dello stesso;
- in data 3.07.2010 la Società S. Chiara Firenze S.p.A. (terzo debitore), con l’intervento e l’adesione della Casa di Cura S. Chiara Firenze, depositava istanza ex artt. 669-*decies* e 669-*duodecies* c.p.c., al fine di richiedere il dissequestro delle somme dovute per i canoni di locazione per il periodo dal 1.02.2008 al

30.06.2010 e concernenti il rapporto di locazione tra la società S.I.A. (locatore), la Casa di Cura S. Chiara (conduttore), e la società S. Chiara Firenze S.p.A. (subconduttore);

- la domanda formulata dal terzo debitore era fondata sul seguente presupposto: l'unico creditore nei confronti della società S. Chiara Firenze non era più la Casa di Cura S. Chiara (a seguito della pronuncia arbitrale che aveva dichiarato l'intervenuta cessione d'azienda), bensì la S.I.A., originaria locatrice e proprietaria dell'immobile (concesso dapprima in locazione alla Casa di Cura S. Chiara e quest'ultima in sublocazione a S. Chiara Firenze S.p.A.);

- in data 30.09.2010 il Giudice Dr. Delle Vergini rigettava l'istanza proposta dalle suddette Società e fissava la prosecuzione del giudizio, in cui nel frattempo era stata disposta la Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento del credito vantato dall'ASL 10 di Firenze;

- in data 15.10.2010 la Società S. Chiara Firenze S.p.A., con l'intervento e l'adesione della Casa di Cura S. Chiara, proponeva Ricorso ex art. 669-*terdecies* c.p.c. (R.G. n. 13790/2010), conclusosi con Ordinanza collegiale del 12.01.2011, che disponeva il dissequestro delle somme dovute a titolo di "sublocazione", così come richiesto dalle istanti;

- intanto, in data 15.12.2010, veniva depositata (nel Giudizio di Merito) la relazione tecnica d'ufficio, ed il Giudice rinviava al 21.11.2012 per la precisazione delle conclusioni.

- in data 23.02.2012, la Casa di Cura S. Chiara proponeva Ricorso ex art. 669-*duodecies* c.p.c., al fine di richiedere: I) l'autorizzazione allo svincolo ed il pagamento immediato delle somme dovute all'Erario, a titolo di imposta relativa alla sopravvenienza attiva conseguente alla transazione stipulata tra la suddetta struttura privata e la società S.I.A., a seguito del rapporto di locazione intercorso tra le parti; II) che il custode delle somme sequestrate fosse autorizzato ad investire le stesse secondo le modalità più opportune e più remunerative per entrambe le parti; III) l'autorizzazione allo svincolo ed all'immediato pagamento dei crediti privilegiati, da individuarsi;

- Il Giudice, Dr. Delle Vergini, all'udienza del 04.04.2012, in accoglimento delle eccezioni formulate dall'ASL 10 di Firenze e della domanda subordinata formulata dalla stessa così statuiva: - accoglimento delle conclusioni formulate in via subordinata dall'ASL 10, in merito alla domanda formulata al I punto del ricorso introduttivo (subordinando il dissequestro della somma dovuta all'Erario da parte della Casa di Cura S. Chiara all'effettiva esistenza della suddetta imposta, con obbligo di rendiconto, e previa valutazione da parte dell'ASL 10 circa la reale entità della suddetta imposta); autorizzazione alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze, quale custode delle somme, di effettuare gli opportuni investimenti in titoli di stato italiani o, in alternativa, in conto di liquidità vincolato con rendimento adeguato, così come richiesto da entrambe le parti, al fine di tutelare la somma in giacenza (domanda di cui al punto II del ricorso introduttivo); rigetto della domanda di cui al punto III del ricorso introduttivo, dichiarando la propria incompetenza, in accoglimento dell'eccezione formulata nella propria comparsa di risposta dall'ASL 10 di Firenze;

Preso atto che

- all'Udienza del 21.11.2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice Dr. Delle Vergini tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

- il Giudizio si concludeva con Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1298/2014 (emessa in data 18.04.2014 depositata in data 24.04.2014) che decideva:

1) in parziale accoglimento delle domande formulate dall'Azienda Sanitaria, la condanna della Casa di Cura al pagamento in favore dell'Azienda USL 10 di Firenze della somma di Euro 1.663.146,89, oltre interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento netto dei Titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso di interesse legale dal 31.12.1997 sulla somma di Euro 538.648,48, dal 31.12.1998 sulla somma di Euro 534.420,11 e dal 31.12.1999 sulla somma di Euro 590.078,30, il tutto sino al saldo;

2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla struttura privata convenuta, la condanna dell'ASL 10 Firenze al pagamento in favore della prima della somma di Euro 516.792,00, oltre interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale dal 09.07.2008 al saldo;

3) dichiarazione di inefficacia del sequestro disposto ante causam, limitatamente all'eventuale importo superiore rispetto a quanto risultante dalla differenza delle somme di cui sopra e dei conseguenti atti di esecuzione;

Preso atto che

- da un conteggio effettuato dal Legale fiduciario secondo le disposizione della suddetta Sentenza, il credito vantato dall'Azienda USL 10 di Firenze nei confronti della Casa di Cura, operata la dovuta compensazione con la somma riconosciuta invece alla Casa di Cura, è pari a circa Euro 1.810.160,55 (comprensivo degli interessi) a cui va aggiunta l'Imposta di Registro computata in Euro 20.609,00;

- le suddette somme stabilite in Sentenza sono state richieste in via stragiudiziale ma senza esito;

- la Banca Cassa di Risparmio di Firenze, in qualità di Custode delle somme sequestrate (circa Euro 6.000.000,00), nominato in corso di causa, ha provveduto nel frattempo a richiedere - in ottemperanza alle statuizioni della Sentenza -, il conteggio delle somme da svincolare a favore dell'Azienda USL 10 di Firenze, nonché di quelle da restituire in favore della Casa di Cura;

- con Delibera del Direttore Generale n. 600 del 29.07.2014 veniva disposto: 1) di proporre impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Firenze della Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1298/2014 (emessa in data 18.04.2014/depositata in data 24.04.2014) al fine di richiedere la riforma della stessa; 2) di agire preliminarmente in via cautelare con la proposizione del Ricorso per Sequestro Conservativo secondo il combinato disposto degli Articoli 669 quater e 671 c.p.c, formulando richiesta di Sequestro per la totalità del credito vantato dall'Azienda Sanitaria nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara Spa, detratte le somme da corrispondere a quest'ultima all'esito della Sentenza di Primo Grado, immediatamente esecutiva, confermando gli incarichi difensivi all'Avvocato Gaetano Viciconte;

- in data 16.01.2015 la Corte d'Appello rigettava l'Istanza cautelare di Sequestro formulata dall'Azienda Sanitaria per vari motivi, tra i quali il difetto del fumus boni iuris;

- con Delibera del Direttore Generale n. 169 del 18.02.2015 veniva disposto di impugnare tempestivamente detto Provvedimento proponendo Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Gaetano Viciconte;

Preso atto

della Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2531 del 22.10.2019 che ha rigettato l'Appello promosso dall'Azienda, nonché l'Appello Incidentale promosso dalla Casa di Cura con compensazione delle spese di lite;

Ritenuto

- necessario impugnare detta Sentenza perché censurabile sotto vari profili meritevoli di accoglimento, nonché proporre Controricorso in opposizione all'eventuale Ricorso Incidentale avversario, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Gaetano Viciconte, già Patrocinatore nei Gradi e Fasi precedenti con elezione di domicilio in Roma, presso lo Studio dell'Avvocato Alessandro Turco Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63;

- che l'Avvocato Gaetano Viciconte ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro 55.505,48 (valore della causa scaglione da 16/ 32 milioni di Euro) - comprensivo degli onorari dell'eventuale Fase dell'Appello Incidentale, nonché degli oneri accessori di legge, spese di domiciliazione e spese non imponibili, con imputazioni al Bilancio Aziendale;

Su proposta del Direttore della Struttura S.O.C. Affari Legali e Avvocatura, Avvocato Paolo Federigi che attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza del presente atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avvocato Marzia Danesi, in servizio c/o la Struttura medesima;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di procedere all'impugnazione avanti la Corte di Cassazione ed eventuale Appello Incidentale, nei termini di legge, al fine di ottenere il rigetto della Sentenza della Corte d'Appello n. 2814 del 26.11.2019;
- 2) di confermare l'incarico difensivo all'Avvocato Gaetano Vicicone già nominato nei precedenti Gradi di Giudizio, conferendo altresì allo stesso ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell'Ente, con elezione di domicilio in Roma, presso lo Studio dell'Avvocato Alessandro Turco, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63;
- 3) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall'Avvocato Gaetano Vicicone redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro Euro 55.505,48 (valore della causa scagione da 16/32 milioni di Euro) - comprensivo degli onorari dell'eventuale Fase dell'Appello Incidentale, nonché degli oneri accessori di legge, spese di domiciliazione e spese non imponibili, con imputazioni al Bilancio Aziendale;
- 4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere celermente nei termini di legge per l'esplicazione delle procedure giudiziarie di rito;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 733 del 25-06-2020

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 26-06-2020 al 11-07-2020

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 25-06-2020**